

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell'Unione europea voglia:

1. Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-166/17 ⁽¹⁾, per quanto concerne i punti 2 e 3 del suo dispositivo e la relativa motivazione.
2. Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente.
3. Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente non contesta il punto 1 del dispositivo, né i punti 142, 143, 145, 171, 173, da 187 a 189 e da 191 a 193 della motivazione della sentenza impugnata ad esso afferenti.

Il ricorrente sostiene che i punti 2 e 3 del dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata ad essi afferente devono essere annullati per i seguenti motivi:

- *Primo motivo di impugnazione:* il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutti gli elementi di prova dedotti dall'EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono dalle suddette prove, ha commesso un errore di diritto per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova e ha violato l'obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione (punti 5 e seguenti del ricorso d'impugnazione).
- *Secondo motivo di impugnazione:* il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha erroneamente interpretato l'esistenza di un rischio di conflitto di interessi (punti 78 e seguenti del ricorso d'impugnazione).
- *Terzo motivo di impugnazione:* il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha erroneamente interpretato, in tale contesto, l'obbligo della Commissione di effettuare un controllo basandosi sugli standard internazionali di revisione contabile (punti 94 e seguenti del ricorso d'impugnazione).
- *Quarto motivo di impugnazione:* il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione del principio di proporzionalità, che ha violato (punti 103 e seguenti del ricorso d'impugnazione).

⁽¹⁾ ECLI:EU:T:2019:26.

Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commissione europea

(Causa C-274/19 P)

(2019/C 182/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell'Unione europea voglia:

1. Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-198/17 ⁽¹⁾
2. Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente.
3. Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

- *Primo motivo di impugnazione:* il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova dedotti dall'EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono da tali prove, ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell'onere della prova e ha violato l'obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione.
- *Secondo motivo di impugnazione:* il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l'esistenza di un rischio di conflitto di interessi.
- *Terzo motivo di impugnazione:* il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del principio di proporzionalità che ha violato.

⁽¹⁾ ECL:EU:T:2019:27.

Impugnazione proposta il 2 aprile 2019 dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2019, nella causa T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

(Causa C-280/19 P)

(2019/C 182/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: Francesca Sgritta e Miguel Pesquera Alonso, agenti, ed Evangelos Kourakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)